

**Un approfondimento del  
Sistema delle Licenze Nazionali  
della FIGC**

*Alessandro Flisi*

*Giugno 2011*

## INDICE

	Introduzione	Pag.	3
1	La filosofia del Sistema delle Licenze Nazionali ed il parallelo con il Sistema delle Licenze UEFA		3
2	Il Sistema delle Licenze Nazionali tra Carte Federali e Comunicati Ufficiali della FIGC		5
3	Il Sistema delle Licenze Nazionali per la Stagione sportiva 2011/12		8
3.1	Un approfondimento dei Criteri economico-finanziari e legali 2011/12		8
3.2	Un approfondimento dei Criteri infrastrutturali 2011/12		14
3.3	I requisiti infrastrutturali degli impianti delle società professionistiche		17
3.4	Un approfondimento dei Criteri sportivi ed organizzativi 2011/12		20
3.5	Ammende e penalizzazioni rispetto all'inosservanza dei Criteri sportivi ed organizzativi: un confronto tra la Stagione 2010/11 e quella 2011/12		26
3.6	I ricorsi 2011/12		27
4	Le sentenze della Corte di Giustizia Federale attinenti al Sistema delle Licenze Nazionali		28
4.1	Mission del Sistema delle Licenze Nazionali		29
4.2	Perentorietà dei tempi		29
4.3	Dirigente Responsabile della Gestione		30
4.4	Delegato e Vice Delegato alla sicurezza		31
4.5	Medico sportivo ed operatore sanitario		32
4.6	Addetti alla sicurezza/steward		33
4.7	Organigramma della società		33
4.8	Licenza d'uso o d'esercizio dell'impianto sportivo		34

---

### *Curriculum di Alessandro FLISI*

- Nato a Carpi il 30.05.1970, residente a Carpi (Tel. 339 5765781; E.Mail [alessandro.flisi@cheapnet.it](mailto:alessandro.flisi@cheapnet.it)).
- Laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna nel 1996.
- Corso di specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze nel 2000.
- Abilitazione al ruolo di Direttore Sportivo FIGC, Indirizzo Amministrativo (Segretario), ottenuta dopo il relativo Corso presso il Settore Tecnico di Coverciano nel 2003.
- Dirigente di calcio dal 1994 con mansioni principalmente di direttore generale, segretario e responsabile del settore giovanile presso società, tra le quali: ASD Solierese (Eccellenza), AC Crevalcore (Serie D), Carpi FC 1909 (Serie D e II Divisione Lega Pro) ed AC Carpi (Serie C1).

## Introduzione

Nella Stagione sportiva 2010/11 è stato introdotto il Sistema delle Licenze Nazionali della FIGC, rispetto al quale le società professionistiche, che hanno il titolo sportivo per fare domanda di ammissione al campionato di competenza, devono necessariamente richiedere ed ottenere la cosiddetta “Licenza Nazionale”, in una sorta di complementarità, da un lato, tra la domanda di iscrizione al campionato e, dall’altro, il conseguimento stesso della Licenza. Il lavoro di seguito sviluppato si pone l’obiettivo di analizzare questo Sistema, cercando di contribuire ad approfondire la tematica con una particolare attenzione alla normativa per la Stagione sportiva 2011/12<sup>2</sup>.

Va da sé, tuttavia, che tale lavoro, pur realizzato attenendoci all’oggettività dei Comunicati Ufficiali degli organi preposti della FIGC, al pari delle Carte federali, non ha e non può avere la pretesa di sostituire né le stesse Carte, né i medesimi Comunicati, ai quali si rimanda con l’auspicio comunque di aver portato qualche interessante spunto di riflessione.

### **1 - La filosofia del Sistema delle Licenze Nazionali ed il parallelo con il Sistema delle Licenze UEFA**

Il Sistema delle Licenze Nazionali è stato previsto “al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale” sulla base di requisiti adottati periodicamente dal Consiglio federale della FIGC, in armonia con i principi dell’UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, rispetto a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari<sup>3</sup>.

Il Sistema delle Licenze Nazionali ha pertanto accolto e recepito l’obiettivo di promozione della credibilità del calcio proprio del Sistema delle Licenze UEFA, introdotto a partire dalla Stagione 2004/05. Quest’ultimo si basa su una serie di standard qualitativi ben definiti, che ciascuna società deve rispettare per avere accesso alle competizioni UEFA per club, oltre che su principi chiave quali trasparenza, integrità, credibilità e capacità. Il rilascio della Licenza da parte delle federazioni nazionali attesta il raggiungimento di un determinato livello qualitativo<sup>4</sup>. Ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della Stagione sportiva 2011/2012, la FIGC ha adottato un Manuale contenente i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire tale Licenza. Il Manuale è stato redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel “*UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*”, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA nel maggio 2010. Ai sensi delle NOIF, sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della

---

<sup>2</sup> Questo lavoro è stato realizzato utilizzando le Carte federali della FIGC, contenute nel sito Internet [www.figc.it](http://www.figc.it), aggiornate a Giugno 2011. La materia del Sistema delle Licenze Nazionali è stata analizzata sulla base di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale (CU) della FIGC N° 117/A del 25.05.2010 e contestuali allegati, così come nel CU della FIGC N° 158/A del 29.04.2011 e contestuali allegati, pure contenuti nel sito Internet [www.figc.it](http://www.figc.it).

<sup>3</sup> Si veda l’Art. 8 dello Statuto della FIGC, “Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche”.

<sup>4</sup> Si veda il sito Internet <http://uefa.com>.

Licenza, la quale è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.

La Licenza è rilasciata pertanto dalla FIGC sulla base delle norme dettate dalla UEFA ed è valida per una sola Stagione sportiva. I criteri che le società richiedenti sono tenuti a rispettare per conseguire la Licenza, come già anticipato, sono distinti in cinque categorie:

1) **criteri sportivi**, i quali sono “finalizzati al raggiungimento di obiettivi quali: la promozione del calcio giovanile in Italia, attraverso l’incremento delle risorse investite nell’attività di base, il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive, il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e dei programmi di formazione tecnica dei giovani calciatori, lo sviluppo dell’assistenza medica dei calciatori, l’adozione di idonei programmi educativi, volti a favorire il completamento dell’istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani calciatori; l’incentivazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatori”;

2) **criteri infrastrutturali**, i quali sono “finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: assicurare che le società dispongano di uno stadio “certificato” per le Competizioni UEFA, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media; assicurare che le società dispongano di impianti di allenamento idonei a garantire in pieno l’attuazione del programma di preparazione della prima squadra e delle programma di preparazione della prima squadra e delle squadre giovanili”;

3) **criteri organizzativi**, i quali sono “finalizzati al raggiungimento di obiettivi quali: accrescere gradualmente la qualità del management delle società di calcio professionistiche; aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate; incentivare l’impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza; assicurare ai calciatori della prima squadra e del settore giovanile l’assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati; indurre le società a dotarsi di un organigramma, con una chiara definizione delle responsabilità delle funzioni chiave all’interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave”. Tra i criteri organizzativi, al punto 03A, si segnala la necessaria presenza del Segretario generale / sportivo, tra le cui mansioni rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti: “la gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori (contratti, tesseramento, assicurazione, squalifiche, ricorsi, schede mediche, pratiche relative al collegio arbitrale); il coordinamento della logistica e dell’organizzazione delle partite interne; il coordinamento della logistica e dell’organizzazione delle trasferte”. Così come è richiesta la necessaria presenza, sancita dal punto 11B, del Direttore sportivo, rispetto al quale tra i compiti “rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti: la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici; la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti; la supervisione dell’attività degli osservatori; la supervisione dell’attività sportiva delle squadre”. Ma soprattutto “deve avere la qualifica di Direttore Sportivo come individuata dalle norme federali”, cosa che invece non è esplicitamente richiesto per il Segretario generale / sportivo;

4) **criteri legali**, contraddistinti da dichiarazioni ed informazioni sul soggetto richiedente la Licenza;

5) **criteri economico-finanziari**, il cui rispetto è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ottimizzazione della gestione economico-finanziaria; credibilità e trasparenza del sistema calcio; garanzie per i creditori; continuità nella partecipazione alle Competizioni UEFA; correttezza delle Competizioni UEFA anche sotto il profilo economico-finanziario; conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali<sup>5</sup>.

## **2 - Il Sistema delle Licenze Nazionali tra Carte Federali e Comunicati Ufficiali della FIGC**

Il Sistema delle Licenze Nazionali trova una sua istituzionalizzazione nell'attuale Statuto della FIGC, approvato nel marzo 2007<sup>6</sup>, il cui Articolo 8, "Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche", prevede al Comma 1, come già anticipato, che "il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari". Concetto che viene poi rimarcato al Comma 2 del medesimo Articolo, per il quale "ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la Licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze".

Lo Statuto poi evidenzia nelle "Funzioni" dell'Art. 3 come, "al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio", la FIGC esercita "la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società"<sup>7</sup>. Una disposizione che è completata dall'Art. 27 dello Statuto, "Funzioni del Consiglio federale", il quale, al Comma 2, riporta che il Consiglio federale emana, tra le tante, "...il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici", così come "... il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee".

---

<sup>5</sup> Si veda il CU della FIGC N° 101/A del 25.11.2010, nel quale il Consiglio Federale della FIGC "ha deliberato di approvare il testo del Manuale delle Licenze UEFA – Versione 2.3 – nelle versioni in lingua inglese ed in lingua italiana", con i relativi allegati, tra i quali il Manuale che è entrato "in vigore dalla stagione sportiva 2010/2011 ai fini del rilascio della Licenza UEFA necessaria per la partecipazione alle competizioni UEFA della stagione sportiva 2011/2012". Il CU N° 167/A della FIGC del 13.05.2011 ha sancito che le società che, al termine del processo di rilascio delle Licenze UEFA per la stagione sportiva 2011/2012, risultano aver conseguito la Licenza sono: ChievoVerona, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria, Torino ed Udinese.

<sup>6</sup> Lo Statuto della FIGC è stato approvato con il CU della FIGC N° 79 del 06.03.2007.

<sup>7</sup> Si veda il Comma 1 dell'Art. 3 dello Statuto, "Funzioni e obiettivi della FIGC".

Lo Statuto, nelle Norme transitorie e finali, al punto VI, stabiliva infine che “il sistema delle licenze previsto dall’Art. 8” sarebbe entrato “in vigore dalla stagione agonistica 2009/2010”. Una disposizione a cui è stato dato seguito con il CU della FIGC N° 117/A del 25.05.2010 mediante il quale il Consiglio Federale ha deliberato l’approvazione del “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011”, con i relativi adempimenti in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi, sulla base di questa impostazione:

- Titolo 1) “Criteri economico-finanziari e legali”, a sua volta caratterizzato da:
  - o 1) Adempimenti delle società di Serie A;
  - o 2) Adempimenti delle società di Serie B;
  - o 3) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - o 4) Certificazioni delle Leghe professionistiche;
  - o 5) Ulteriori adempimenti per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro);
  - o 6) Adempimenti per le società del campionato Nazionale Dilettanti aventi titolo a partecipare al Campionato di Seconda Divisione<sup>8</sup>;
- Titolo 2) “Criteri infrastrutturali”, a fronte dei Manuali relativi ai Requisiti Infrastrutturali per gli Stadi di Serie A e B, così come ai Requisiti Infrastrutturali per gli Stadi di I Divisione e II Divisione della Lega Pro;
- Titolo 3) “Criteri sportivi ed organizzativi”, a fronte delle schede per adempiere ai 17 requisiti previsti;
- Titolo 4) “Ricorsi”.

Questi criteri sono stati contraddistinti da dettagliate modalità e procedure di presentazione dei documenti richiesti, quanto da una perentoria tempistica e da possibili sanzioni, che hanno trovato un’ulteriore legittimazione qualche giorno dopo con il CU della FIGC N° 121 del 04.06.2010, il quale ha sancito formalmente le modifiche del Titolo VI delle NOIF, così come dell’Art. 10 del CGS, avendo come filo conduttore ancora una volta il “Sistema delle Licenze Nazionali”.

Il Titolo VI delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) si trasforma da “Controlli sulla gestione economica e finanziaria delle società di calcio professionistiche” in “Sistema delle Licenze Nazionali e controlli sulla gestione economica e finanziaria”, definendo quali sono gli “Organi delle Licenze Nazionali”<sup>9</sup>, confermando, da un lato, la già esistente Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche (CoViSoC)<sup>10</sup> quale referente dei criteri legali ed economico-

---

<sup>8</sup> Il CU N° 5/A della FIGC del 02.07.2010 aveva disciplinato la materia del ripescaggio in Seconda Divisione per la Stagione 2010/2011, evidenziando come le domande delle società interessate avrebbero dovuto rispettare i relativi adempimenti previsti dal CU N° 117/A del 25.05.2010 ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato in questione. Nelle specifiche fu deliberato che le società interessate avrebbero dovuto “documentare, entro il 23 luglio 2010, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze” e “presentare entro il suddetto termine perentorio del 23 luglio 2010 apposita domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla FIGC corredata della documentazione necessaria. A cui aggiungere la fideiussione bancaria a prima richiesta a favore della FIGC di Euro 200.000,00, a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2010/2011 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e di un assegno circolare intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di Euro 200.000,00 a titolo di contributo straordinario.

<sup>9</sup> Si veda l’Art. 77 delle NOIF, “Organi delle Licenze Nazionali”.

<sup>10</sup> Si veda l’Art. 78 delle NOIF, “Co.Vi.So.C.”.

finanziari e, dall'altro, istituendo la Commissione Criteri Infrastrutturali<sup>11</sup> e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi<sup>12</sup> in quanto organismi tecnici istituiti presso la FIGC, con i compiti di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e di quelli sportivi ed organizzativi stabiliti dalla FIGC.

Il Titolo VI, se da un lato ha visto la conferma del ruolo e delle caratteristiche della CoViSoC, a partire dalla “funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione”<sup>13</sup>, dall'altro ha visto delle significative modifiche nell'Art. 85, “Informativa periodica alla CoViSoC”, per quanto concerne gli adempimenti delle società di Serie A, Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

In particolare per tutte sono stati introdotti i due punti complementari VI e VII. Il punto VI, “Emolumenti” dispone che “le società devono documentare alla FIGC-CoViSoC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”. Il punto VII, “Ritenute e contributi”, invece prevede che “le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC- CoViSoC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la CoViSoC la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la CoViSoC la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla CoViSoC l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre”.

L'Art. 10 del CGS, “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, ha visto, a sua volta, una significativa modifica al Comma 3 dove, in estrema sintesi, il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti o delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di almeno un punto di

---

<sup>11</sup> Si veda l'Art. 90 quater delle NOIF, “Commissione Criteri Infrastrutturali”.

<sup>12</sup> Si veda l'Art. 90 quinquies delle NOIF, “Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi”.

<sup>13</sup> Si veda l'Art. 80 delle NOIF, “Attività di controllo”, Comma 1.

penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento, con un'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione, in caso di recidiva.

### **3 - Il Sistema delle Licenze Nazionali per la Stagione sportiva 2011/12**

Alla luce dell'esperienza della precedente Stagione, il Consiglio Federale ha approvato, con il CU della FIGC N° 158/A del 29.04.2011, "il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012", allegando al medesimo Comunicato una copiosa documentazione volta a disciplinare la materia, che ancora una volta si sostanzia in quattro parti:

- Titolo 1) "Criteri economico-finanziari e legali";
- Titolo 2) "Criteri infrastrutturali";
- Titolo 3) "Criteri sportivi ed organizzativi";
- Titolo 4) "Ricorsi".

Un'analisi esaustiva dei quattro Titoli non può che rimandare direttamente alla lettura del CU e degli Allegati. Con questo lavoro si ha l'ambizione di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti salienti, così come su alcune differenze rispetto al Sistema delle Licenze Nazionali dell'anno precedente.

Il titolo 1) "Criteri economico-finanziari e legali" è, a sua volta, caratterizzato da sette parti:

- 1) Adempimenti delle società di Serie A;
- 2) Adempimenti delle società di Serie B;
- 3) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 4) Certificazioni delle Leghe professionistiche;
- 5) Ulteriori adempimenti per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 6) Adempimenti per le società del campionato Nazionale Dilettanti aventi titolo a partecipare al Campionato di Seconda Divisione;
- 7) ulteriori adempimenti per le società di Serie A, Serie B, I Divisione e II Divisione<sup>14</sup>, la quale, a differenza delle altre prime sei parti, presenti anche nel Sistema delle Licenze Nazionali della passata stagione, è stata introdotta quest'anno.

#### **3.1 – Un approfondimento dei Criteri economico-finanziari e legali 2011/12**

I Criteri del Titolo 1) presuppongono la presentazione di una serie di documenti, che, a parte alcune eccezioni, come la domanda di iscrizione al Campionato o l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, quando richiesto, che devono essere inoltrate alla Lega di competenza, hanno come organismo di riferimento la CoViSoC, alla quale i documenti possono essere depositati o inviati via fax, rispettando una

---

<sup>14</sup> La settima ed ultima parte del Titolo 1, "Ulteriori adempimenti per le Società di Serie A, Serie B, I Divisione e II Divisione", nell'allegato è classificata erroneamente come ottava (VIII).



precisa tempistica, per la quale, anche se non viene esplicitato chiaramente, non fa fede il timbro postale, ma la data di arrivo presso l'ente preposto.

I documenti richiesti dalla CoViSoC, ed in particolare le dichiarazioni rilasciate dalle varie società, devono essere sottoscritte sia dal legale rappresentante della società che dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

L'inosservanza del termine o comunque la mancanza di rispondenza tra quanto richiesto e depositato, come viene sempre rimarcato in modo preciso, costituisce illecito disciplinare e, a seconda dei casi, viene sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/12, o a fronte di ammende puntualmente previste.

Tali adempimenti possono essere analizzati in primo luogo sulla base di una comparazione tra gli adempimenti per le società di Serie A, per quelle di Serie B e per quelle della Lega Pro, come riportato nelle prime tre parti del titolo 1) "Criteri economico-finanziari e legali".

La prima scadenza porta la data del **10 giugno 2011**, entro la quale le società di Serie B e della Lega Pro devono depositare presso la CoViSoC, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, Patrimonio Netto Contabile / Attivo Patrimoniale, previsto dall'Art. 85 delle NOIF, "Informativa periodica alla CoViSoC". Questo prospetto deve essere determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. Per le società di Serie B, di Prima e Seconda Divisione, il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2010, il termine del 10 giugno 2011 è differito al 24 giugno 2011. L'inosservanza del termine è sanzionata con la **penalizzazione di un punto in classifica**.

Per tutte le società professionistiche vi è invece l'obbligo, entro il **24 giugno 2011**, di depositare presso la "CoViSoC una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso per le società di Serie A e della Lega Pro, mentre al mese di marzo 2011 per le società di Serie B, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria". L'inosservanza del termine è sanzionata con la **penalizzazione di un punto** in classifica.

Inoltre tutte le società professionistiche devono, entro il termine del **30 giugno 2011**, presentare alla Lega di riferimento, a pena di decadenza, "la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale", con la precisazione riferita alle sole società della Lega Pro, che tale domanda deve essere "corredata dalla relativa tassa di iscrizione". Entro tale data devono essere trasmessi alla CoViSoC numerosi documenti contabili, tra i quali: copia del bilancio d'esercizio, il relativo verbale di approvazione da parte dell'organismo amministrativo e la relazione della società di revisione limitatamente alla società di Serie A e di Serie B, fatta eccezione per le neo promosse dalla Prima Divisione in Serie B; informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), limitatamente alle società di Serie A e Serie B, che devono essere su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 30 giugno 2012, (budget del conto economico; budget dello stato patrimoniale; budget del rendiconto finanziario; note esplicative); una dichiarazione, corredata dai modelli "F24" e dalle

relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso (marzo 2011 per le società di Serie B), ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe; una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta previsti; la comunicazione contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

Sempre entro il **30 giugno 2011** le società di Serie B devono depositare presso la propria Lega Professionisti Serie B l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di Euro 800.000,00, mentre le società della Lega Pro devono depositare presso la propria l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di Euro 600.000,00 per le società di Prima Divisione e dell'importo di Euro 300.000,00 per le società di Seconda Divisione, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. L'inosservanza di quanto di cui sopra, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata, con la **penalizzazione di un punto** in classifica per ciascun inadempimento.

Tutte le società devono, entro il **30 giugno 2011**, depositare presso la CoViSoC, la dichiarazione attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, così come la dichiarazione attestante eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data. L'inosservanza di questi termini è sanzionata, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B, così come di Euro 10.000,00 per quelle della Lega Pro.

Tutte le società devono, entro il termine del **6 luglio 2011**, depositare presso la CoViSoC, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 o dall'art. 2482 ter del Codice Civile eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Il Codice Civile, Libro Quinto "Del Lavoro", al Titolo V "Delle società", Capo V "Società per azioni", dispone all'Art. 2447, "Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale", che "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 ("Ammontare minimo del capitale", per il quale "la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro"), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società". L'Art. 2482-ter, "Riduzione del capitale al disotto del minimo legale", del Capo VII "Della società a responsabilità limitata", dispone che, "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'Articolo 2463 ["Costituzione", per il quale "l'atto costitutivo" [della società a responsabilità limitata] deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare ... l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato"], gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

Inoltre, entro il **6 luglio 2011**, le società di Serie A e B, fatte eccezione per quelle neo promosse in Serie B, devono depositare presso la CoViSoC, ulteriori relazioni della società di revisione nel caso vi siano stati giudizi negativi nella relazione della medesima società di revisione sul bilancio d'esercizio o altre previste e contestualizzate situazioni. L'inosservanza del termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata, con la **penalizzazione di un punto** in classifica, per ciascun inadempimento.

Infine, sempre entro il **6 luglio 2011**, le società di B e della Lega Pro, devono depositare presso la CoViSoC, il ripianamento della eventuale carenza emerse nel rapporto PA, Patrimonio Netto Contabile / Attivo Patrimoniale, di cui si è parlato in precedenza, ai fini del raggiungimento della misura minima, pari 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale. Ripianamento da raggiungere mediante le seguenti modalità: a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale; c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2011, previo rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla CoViSoC, entro il medesimo termine del 6 luglio 2011. L'inosservanza del suddetto termine è sanzionata, con la penalizzazione di un punto in classifica.

La quarta parte del titolo 1) "Criteri economico-finanziari e legali" ha come oggetto le "Certificazioni delle Leghe professionistiche", le quali, entro il termine del **30 giugno 2011**, devono certificare alla CoViSoC l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. Per le società di Serie B l'assenza di debiti nei confronti del suddetto Fondo deve essere riferita sino alla mensilità di marzo 2011 compresa. Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del 24 giugno 2011 i debiti di quanto detto in precedenza. L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l' inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica.

Le società devono entro il termine del **30 settembre 2011** depositare presso le Leghe competenti, secondo le modalità dalle stesse stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011. L'inosservanza del termine per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le mensilità di cui sopra è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva con la **penalizzazione di un punto** in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012.

Le Leghe devono certificare alla CoViSoC, entro il termine del **15 ottobre 2011**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'assenza di debiti nei confronti del suddetto Fondo deve essere riferita alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011.

La quinta parte del titolo 1) riguarda ulteriori "Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico", le quale, entro il termine del **30 giugno 2011**,

devono depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B. Così come sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2010/2011, risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta. L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento.

La sesta parte del titolo 1) riguarda gli "Adempimenti per le società del campionato Nazionale Dilettanti aventi titolo a partecipare al Campionato di Seconda Divisione", la quale differenzia la documentazione da depositare a seconda che si tratti di:

- 1) società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge N° 91/1981<sup>16</sup>;
- 2) società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002<sup>17</sup>;
- 3) società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma diversa dalle società di capitali.

Tutte le società hanno come scadenza il **30 giugno 2011**, così come devono espletare quanto segue:

presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di Euro 300.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

depositare presso la CoViSoC una nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul

---

<sup>16</sup> La Legge 23 Marzo 1981, N° 91, "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", è una delle pietre miliari del rapporto tra l'ordinamento giuridico dello Stato e quello sportivo, con particolare attenzione al calcio. Tale norma, all'Art. 2 "Professionalismo sportivo", stabilisce che, "ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". In questo senso, all'Art. 10, "Costituzione e affiliazione" [delle Società sportive], viene disposto che "possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata"

<sup>17</sup> Si veda la Legge 27 dicembre 2002, N° 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", Art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica".

territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

Le società, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono depositare presso la CoViSoC l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge N° 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente, dopodiché hanno le medesime disposizioni delle società costituite sotto forma di società di capitali: ossia:

depositare presso la CoViSoC copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2010 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

depositare presso la CoViSoC la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

Le società costituite in forma diversa dalle società di capitali devono depositare presso la CoViSoC l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'Art. 2343 del Codice Civile<sup>18</sup>, dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

L'inosservanza di quanto di cui sopra, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento.

Infine tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti devono depositare presso la CoViSoC, una dichiarazione attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente, così come la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC. L'inosservanza di queste ultime disposizioni, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00.

La settima parte del titolo 1) riguarda "Ulteriore adempimenti per le società di Serie A, Serie B, I Divisione e II Divisione", per la quale le società devono, entro il termine del **30 settembre 2011**, osservare i seguenti adempimenti: 1) depositare presso la CoViSoC una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011;

2) depositare presso la CoViSoC una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti di

---

<sup>18</sup> L' Art. 2343 del Codice Civile, "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti", dispone al Comma 1 che, "chi conferisce beni in natura o crediti, deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo".

maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito agli emolumenti di aprile, maggio e giugno 2011.

L'inosservanza del suddetto termine, per documentare il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi ai medesimi emolumenti, è sanzionata con la **penalizzazione di un punto** in classifica, per ciascun inadempimento.

### **3.2 – Un approfondimento dei Criteri infrastrutturali 2011/12**

Il Titolo 2) “Criteri infrastrutturali” evidenzia gli adempimenti che le società professionistiche devono osservare, con la relativa documentazione che devono depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, anche mediante fax, entro il termine del **30 giugno 2011**.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2011 o comunque la mancanza di risposta tra quanto richiesto e depositato, come viene sempre rimarcato in modo preciso, al pari di quanto detto in precedenza per i “Criteri economico-finanziari e legali”, costituisce illecito disciplinare e, a seconda dei casi, ma comunque in modo esplicitamente dichiarato, viene sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/12, o a fronte di ammende puntualmente previste.

Per quanto riguarda i “Criteri infrastrutturali”, le società professionistiche, in primo luogo, devono depositare la documentazione comprovante la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza o, in alternativa, il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della Stagione sportiva 2011/2012 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva.

In secondo luogo devono depositare la Licenza, di cui all'Art. 68 del TULPS, del suddetto impianto<sup>19</sup>. Tale documento non era stato richiesto nel Sistema delle Licenze Nazionali 2010/11, a fronte di una presenza sottintesa o semplicemente per una dimenticanza, ma che fu poi richiesto nel corso della Stagione dai controlli di routine, creando più di un imbarazzo soprattutto presso le società provenienti dal Campionato Nazionale Dilettanti. Nella documentazione richiesta per la Stagione 2010/11 si prevedeva invece il “deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto”, che, tuttavia, come ha sentenziato la Corte di Giustizia Federale, si trattava di una “locuzione alquanto indeterminata e di opinabile interpretazione”<sup>20</sup>.

Ritornando alla Stagione 2011/12, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, deve depositare istanza per ottenere la

---

<sup>19</sup> Il Regio Decreto N° 773/1931 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS) dispone all'Art. 68 che, “senza licenza del Questore, non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”. La competenza per il rilascio delle licenze, previste dal citato Art. 68, è stata trasferita per il disposto dell'Art. 19, Comma 1, Punto 5, del DPR 24 luglio 1977 N° 616, dal Questore al Comune: queste sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dallo stesso.

<sup>20</sup> Si veda il CU della CGF N° 254 del 19.04.2011

deroga a svolgere l'attività in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui sopra, nonché dal nullaosta del Prefetto, relativa ad un impianto ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e B, oppure nella provincia del comune in cui ha sede la società per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

La Lega competente dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il **5 luglio 2011**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La presente procedura è derogatoria a quella prevista dall'Art. 19 delle NOIF<sup>21</sup>, riguardando lo specifico procedimento di concessione delle Licenze Nazionali.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2011, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti di cui sopra, compresi quelli per le società che hanno richiesto la deroga, è sanzionata, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad Euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

La Lega competente deve, entro il **5 luglio 2011**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali di pertinenza. Tali requisiti sono differenziati sulla base della categoria della società, a fronte di quanto riportato nel manuale con i criteri infrastrutturali per le società di Serie A, in quello con per le società di Serie B ed infine in quello per le società della Lega Pro, relativamente agli Stadi di I Divisione e II Divisione, allegati al CU della FIGC N° 158/A del 29.04.2011. Così come sono differenziati, negli allegati stessi, sulla base di Criteri A e Criteri B.

La Lega competente deve entro il **5 luglio 2011** certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l'impianto indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come **Criteri A** e presentati entro il 30 giugno 2011. La Lega competente potrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche effettuate nel corso della stagione sportiva 2010/2011, ad eccezione dei casi in cui la società sia neopromossa o nel caso in cui la società sia retrocessa dalla Serie B alla I

---

<sup>21</sup> L'Art. 19 delle NOIF, "Impianto sportivo", prevede che: "1) Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. 2) L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. ... 3) .... 4) Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra. 5) In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti ... dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvallesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza".

Divisione o da quest'ultima alla II Divisione. Nel caso in cui la società sia una neopromossa o la società sia una retrocessa dalla Serie B alla I Divisione o da quest'ultima alla II Divisione la certificazione della competente Lega dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2010/2011, posta la possibilità che la Lega di competenza richieda alla società una perizia giurata di un Architetto iscritto all'Albo ed asseverata in Tribunale.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come **Criteri B** dovrà essere sanato entro e non oltre il **31 dicembre 2011**. La Leghe competenti dovranno certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il 31 gennaio 2012, l'intervenuto adeguamento ai suddetti requisiti. L'inosservanza del suddetto termine del 31 dicembre 2011 è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri B con l'ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie A e B e ad Euro 5.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

La società che ha ottenuto la deroga nella stagione sportiva 2011/2012, nel corso della medesima stagione sportiva, potrà in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti di cui sopra, nonché della certificazione rilasciata dalla Lega competente attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri A nell'allegato dell'impiantistica del Campionato di pertinenza. In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Consiglio federale che deciderà, sentito il parere della Lega competente.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali dell'impianto, devono immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali per proseguire l'attività in un impianto ubicato nella provincia del Comune in cui ha sede la società, non potendo le medesime disputare più di quattro gare a porte chiuse per i suddetti motivi. L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto relativo all'impianto ubicato nella provincia del Comune in cui ha sede la società;
- b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2011/2012 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- d) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri A), nell'allegato sub C).

La Commissione Criteri Infrastrutturali deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico. Avverso l'eventuale diniego della deroga, da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, le società potranno avanzare richiesta di riesame al Presidente Federale che deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico. La presente procedura è derogatoria a quella prevista dall'Art. 19 delle NOIF, riguardando il sistema delle Licenze Nazionali. Dopo la disputa di quattro gare a porte chiuse, in assenza della



deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex Art. 53 delle NOIF<sup>22</sup>.

### 3.3 - I requisiti infrastrutturali degli impianti delle società professionistiche

I requisiti infrastrutturali, riportati nei manuali in allegato al CU N° 158/A del 29.04.2011, sono 25 sia per le società di Serie A e Serie B, mentre sono 19 per quelle della Lega Pro, dei quali la maggior parte sono Criteri A. Nello specifico tali requisiti sono quelli di seguito riportati.

- “Dimensioni del terreno di gioco”, dove sono evidenziate misure e distanze, tra le quali quelle del campo stesso di gioco che deve essere, per tutte le società di m 105 x m 68, con la tollerata riduzione per le società di A e B, solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, della larghezza sino ad un minimo di m. 65, mentre per le società della Lega Pro, solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione delle misure fino al minimo di m 100 x m.60.
- “Caratteristiche del terreno di gioco”.
- “Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco”, limitato come Criterio B alle sole società di A e B, rispetto al quale queste ultime si impegnano anche, in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara.
- “Porte e porta di riserva”, rivolto a tutte le società professionistiche e relativo a dimensioni e caratteristiche delle porte di gioco, così come alla disponibilità di una porta di riserva di uguali caratteristiche, la quale assume però una valenza di Criterio B per le società della Lega Pro.
- “Bandierine d’angolo”.
- “Panchine e quarto uomo”.
- “Cartelloni pubblicitari”.
- “Impianto di illuminazione”, sulla base di parametri e valori di illuminamento verticale medio (Evmed) per le società di Serie A e Serie B, così come valori di illuminamento orizzontale medio (Eomed) per le società della Lega Pro. In particolare per le società di I Divisione assume la valenza di Criterio B un’ulteriore efficacia quantificata dell’illuminazione dello stadio, al fine di assicurare la possibilità di riprese televisive a colori<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> L’Art. 53 delle NOIF, “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato”, dispone che: “1) Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2) La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ..., o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica ...”.

<sup>23</sup> Con il CU 178/A della FIGC del 09.06.2011 il Consiglio Federale ha modificato l’Art. 6 dei Criteri infrastrutturali per gli stadi delle società di I e di II Divisione di cui all’Allegato C del CU 158/A del 29.04.2011 come di seguito riportato.

“**Criterio A.** Gli stadi di I° Divisione e II° Divisione devono essere dotati di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento orizzontale medio (Eomed)  $\geq 300$  Lux in tutte le direzioni. Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento orizzontale dovrà essere garantito il seguente rapporto:  $E_{omin} / E_{omed} \geq 0,4$ . Deve essere disponibile un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza ad uso degli spettatori e del personale presente, con alimentazione in continuità assoluta che garantisca un’autonomia di almeno 60 minuti. E’ consentito alle società neopromosse in II Divisione di avere un

- “Accesso al terreno di gioco”.
- “Spogliatoi squadre”, che devono assicurare standard equivalenti sia per i locali che per gli ospiti ed avere ciascuno determinate caratteristiche quali: posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone per la Serie A e 20 persone sia per la B che per la Lega Pro; pavimentazione antiscivolo; 10 docce; 2/3 WC a seconda del Campionato; 1 lettino per i massaggi; 1 lavagna per spiegazioni tattiche; un adeguato sistema di ricambio d’aria. Per la A e la B nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all’entrata in campo dei calciatori da parte dell’arbitro.
- “Spogliatoi arbitri”, con una relativa dotazione standard, a cui aggiungere, per i soli impianti di Serie A e B, nell’eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, la necessità di avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con ulteriori dotazioni minime.
- “Infermeria per i giocatori e arbitri”.
- “Locale per il controllo antidoping”, con la previsione comune a tutte le società, per quanto riguarda i controlli incrociati sangue-urine, che il prelievo ematico debba avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile, con la precisazione che per le società della Lega Pro quest’ultima disposizione assume la valenza di Criterio B.
- “Parcheggi squadre e ufficiali di gara”.
- “Capienza e requisiti dello stadio”, che per la Serie A vede una capienza minima di 20.000 posti, mentre per la Serie B è di 10.000 posti, tutti dotati di sedute individuali. Più articolata è la disposizione per le società della Lega Pro, rispetto alla quale la capienza minima degli stadi di I Divisione deve essere di 4.000 posti e per la II Divisione di 2.500 posti, così come normati dalla Determinazione N° 17/2009 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Tale disposizione prevede in particolare quanto segue: in tutti gli stadi di I Divisione e quelli maggiori di 4.000 posti di II Divisione devono essere presenti:

---

impianto di illuminazione con lux inferiori a quelli sopra prescritti, a condizione che producano una delibera dell’organo competente di impegno ad adeguare entro il 30 giugno 2012 l’impianto ai requisiti di cui al presente articolo. E’ consentito alle società retrocesse in II Divisione e a quelle che hanno mantenuto il titolo sportivo a partecipare al predetto campionato di avere un impianto di illuminazione con lux inferiori a quelli sopra prescritti, a condizione che producano una delibera dell’organo competente di impegno ad adeguare entro il 31 dicembre 2011 l’impianto ai requisiti di cui al presente articolo. La Lega dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il 31 gennaio 2012, l’intervenuto adeguamento dell’impianto requisiti richiesti. L’inosservanza da parte delle società del suddetto termine del 31 dicembre 2011, costituisce illecito disciplinare ed è punita con le sanzioni previste per il mancato rispetto dei criteri B”.

“**Criterio B.** Per le società di I Divisione, lo stadio, al fine di assicurare la possibilità di riprese televisive a colori, deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (Evmed ):  $Evmed \geq 500$  Lux in tutte le direzioni. Inoltre, per l’uniformità dell’illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:  $Evmin / Evmax \geq 0,4$  e  $Evmin / Evmed \geq 0,6$ . Per le società di I Divisione, deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire i valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d’interruzione non superiore a 15 minuti”.

- 1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on-line dotati di lettori fissi o mobili (palmari);
- 2) sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie estesa all'esterno dell'impianto con delimitazione delle aree di sicurezza, anche con barriere mobili, secondo quanto previsto dal D.M. 18/3/1996;
- 3) installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, secondo quanto previsto dal D.M. 6 giugno 2005 in materia di Videosorveglianza;
- 4) impiego da parte della Società sportiva di un numero di steward ritenuto idoneo dal Dirigente del Gruppo Operativo Sicurezza - GOS<sup>24</sup>, in funzione della frequenza e del livello di rischio dell'incontro, ad assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza organizzative.

Negli altri stadi con capienza inferiore ai 4.000 posti di II Divisione devono essere presenti:

- 1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi on-line dotati di lettori fissi o mobili (palmari);
  - 2) per la stessa tipologia di impianti dovrà essere previsto sia l'impiego di steward nel numero determinato dal Questore della Provincia d'intesa con le società sportive interessate, ove non sia istituito il GOS, sia il locale Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche.
- Nel caso in cui una società disponga di uno stadio con una capienza inferiore, debitamente autorizzata da decisioni degli organi competenti della Lega, lo stadio in questione dovrà, indipendentemente dalla capienza, possedere tutti i requisiti di sicurezza previsti per gli impianti aventi la capienza minima indicata al capoverso precedente.
- “Sedute individuali”, relativamente a tutti gli impianti di società professionistiche, le quali devono pertanto avere solo posti a sedere numerati, con la raccomandazione per le società di Serie A e B, in vista di un prossimo adeguamento del Manuale delle Licenze Nazionali alle normative UEFA, di un utilizzo di seggiolini fissati al suolo, numerati, separati gli uni dagli altri, costituiti da materiale resistente ed ignifugo, confortevoli e muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
  - “Tribune riservate agli spettatori”, a fronte di una distribuzione dei posti muniti di sedute, negli impianti di Serie A e B, in almeno 4 settori indipendenti, tra cui almeno un settore destinato ai sostenitori della squadra ospite. Nel caso della Lega Pro, tale requisito assume la valenza di Criterio B, rispetto al quale i posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite. Ai sostenitori della squadra ospite dovranno essere destinati almeno un numero di posti pari al 5% della capienza complessiva, con un minimo di 800 posti per la I Divisione e di 500 posti per la II Divisione.

---

<sup>24</sup> Si veda il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 e successive modifiche, “Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi”.

- “Impianto di diffusione sonora”, quale Criterio B per le società di Serie A e B, mentre non è neppure contemplato nel Manuale infrastrutturale della Lega Pro.
- “Tribuna stampa”, che deve essere coperta ed avere una capienza minima di 50 postazioni per la Serie A, 30 per la B e la I Divisione ed infine 15 per la II Divisione, con la precisazione che per le società della Lega Pro si tratta di un Criterio B.
- “Postazioni per radiocronisti e telecronisti”, per tutte le società con valenza di Criterio B.
- “Sala lavoro giornalisti e fotografi”, per tutte le società con valenza di Criterio B.
- “Spazi e servizi per la produzione audiovisiva degli eventi”<sup>25</sup>, “Outdoor Broadcast Van Area”<sup>26</sup> e “Mixed Zone”<sup>27</sup>, per le società di Serie A e B con valenza di Criterio B, mentre non sono previsti per le società della Lega Pro.
- “Sala conferenze stampa”, per tutte le società con valenza di Criterio B, spaziando dal tetto minimo di 30 posti per la Serie A, a quello di 20 per la B ed infine 15 per la Lega Pro.

### 3.4 – Un approfondimento dei Criteri sportivi ed organizzativi 2011/12

I “Criteri sportivi ed organizzativi” del Titolo 3) implicano l’osservazione da parte delle società di determinati adempimenti, che complessivamente, per la Stagione sportiva 2011/12, sono 24 e molti dei quali sono rivolti a tutte le società professionistiche, con un significativo aumento rispetto alla passata Stagione, che ne prevedeva complessivamente 17. Tali criteri, come di seguito riportati, si sostanziano nel deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, anche mediante fax, di impegni, informazioni e documenti a fronte di una copiosa modulistica, puntualmente allegata al CU N° 158/A del 29.04.2011.

La tempistica di questo Titolo ha come scadenza il **30 giugno 2011**, con la possibilità per le società, nei casi esplicitamente previsti, di una proroga, che deve essere comunque accompagnata da un impegno formale, da trasmettere comunque entro il 30 giugno 2011, a depositare successivamente determinati documenti, sempre però rispetto a precise scadenze. Tra le possibili proroghe vi è anche quella relativa ad un deposito **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**<sup>28</sup>, coincidente di fatto con la prima gara di Coppa Italia, sia che si giochi in casa o in trasferta.

<sup>25</sup> Requisito N° 22: “La Società [di Serie A o B], con separata dichiarazione, si impegna a mettere a disposizione all’interno del proprio impianto gli spazi e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive della Lega Serie [A o B]”.

<sup>26</sup> Requisito N° 23: “lo stadio di Serie A e B deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall’esterno (“*Outdoor Broadcast Van Area*”). L’OB Van Area deve essere situata il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida, dotata di alimentazione elettrica”.

<sup>27</sup> Requisito N° 24: “lo stadio di Serie A e B deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta “*mixed zone*”, coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 20 persone. Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l’area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre”.

<sup>28</sup> Nella Stagione sportiva 2010/11 numerosi adempimenti dei Criteri sportivi ed organizzativi, anziché prevedere la possibilità di proroga “non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della

I Criteri sportivi ed organizzativi per la Stagione 2011/12 sono pertanto i seguenti:

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare alle Competizioni Primavera o al Campionato Berretti nella stagione sportiva 2011/2012, da depositare compilando il Modulo 1;

2) dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, da depositare compilando il Modulo 2. Questo criterio, nella passata Stagione 2010/11 si limitava ad impegnare le società “a disputare i Campionati Allievi e Giovanissimi nella Stagione sportiva 2011/2012, in caso di partecipazione ad un campionato professionistico”;

3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno della stessa a promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori nella stagione sportiva 2011/2012, da depositare compilando il Modulo 3;

4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri nella stagione sportiva 2011/2012, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari, da depositare compilando il Modulo 4;

5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella stagione sportiva 2011/2012 ad un programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con le Leghe competenti, da depositare compilando il Modulo 5;

6) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella stagione sportiva 2011/2012 ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema della formazione e della lotta al doping, da depositare compilando il Modulo 6. Quest’ultimo criterio non era previsto per la Stagione 2010/11;

7) organigramma aggiornato della società, contenente sia l’indicazione della funzione, sia il nominativo della persona, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Commissione criteri sportivi e organizzativi ogni eventuale variazione dello stesso intervenuta successivamente al rilascio della Licenza, da depositare compilando il Modulo 7. A differenza della passata Stagione, quest’anno le società hanno a disposizione un fac-simile di organigramma, che dovrà essere allegato al Modulo 7, adattandolo alla propria struttura societaria, facendo attenzione ad inserire in particolare le figure richieste nei “Criteri sportivi ed organizzativi”, oltre che le figure di vertice, quelle dirigenziali e quelle amministrative;

8) scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società (ad esempio il Presidente del Consiglio di Amministrazione), con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri (verbale del CdA, contratto, lettera di assunzione, visura camerale aggiornata, ecc.), da depositare compilando il Modulo 8. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l’apposito Modulo 8-Impegno, a depositare la predetta documentazione nel termine del **30 settembre 2011**;

---

stagione agonistica”, come nell’attuale Stagione 2011/12, rimarcavano la possibilità di una proroga “non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”.

9) scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 9. Nel caso in cui una società abbia sia il Segretario Generale che il Segretario Sportivo, si devono compilare due distinte schede. Il criterio del Segretario Generale e/o Sportivo è tuttavia limitato dal fatto che questa figura non debba avere una qualifica certificata da un'abilitazione conseguita e/o riconosciuta dal Settore Tecnico della FIGC, come invece è necessario nel caso di altri ruoli, come ad esempio un allenatore o un operatore sanitario<sup>29</sup>. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 9-Impegno, a depositare la predetta documentazione nel termine del **30 settembre 2011**;

10) scheda informativa riguardante il Dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 10. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 10-Impegno, a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**. Questo criterio, per la Stagione 2010/11, era riferito solamente alle società di Serie A e Serie B;

11) scheda informativa riguardante il Dirigente addetto agli ufficiali di gara per le gare interne della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 11. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 11-Impegno, a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**. Questo criterio, per la Stagione 2010/11, era riferito solamente alle società di Serie A e Serie B;

12) scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina (verbale C.d.A., contratto, lettera di assunzione, ecc.) e al possesso dei requisiti, sanciti dalla copia dell'attestato di formazione per la qualifica in questione e previsti dal DM 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi, da depositare compilando il Modulo 12. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 12-Impegno, a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**. Nello specifico questo criterio, che è stato uno dei più problematici per le società all'atto

---

<sup>29</sup> Nell'Assemblea ordinaria dell'ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi) del 13 giugno 2011 è stata rimarcata, nei Criteri sportivi ed organizzativi per l'acquisizione della Licenza Nazionale per la Stagione sportiva 2011/12, l'assenza ingiustificata di richiesta della qualifica certificata dalla FIGC per quanto concerne il ruolo di Segretario generale e/o sportivo. Così come è apparsa ancor più incomprensibile l'assenza, tra i Criteri, dell'obbligo del Direttore Sportivo, che invece è previsto per la richiesta della Licenza UEFA, come è già stato evidenziato, per altro a fronte di una certificata "qualifica ... individuata dalle norme federali".

dell'iscrizione nella passata stagione sportiva, prevede il deposito di due schede ben distinte, una relativa al Delegato e l'altra al Vice Delegato, rispetto ai quali la discriminante era ed è la certificazione delle competenze, attestate dallo specifico corso di formazione. Inoltre, nella passata Stagione, il Criterio relativo al Delegato-Vice Delegato alla Sicurezza si rifaceva al possesso da parte di questi ultimi dei requisiti previsti dal DM 18 marzo 1996 e successive modifiche<sup>30</sup>, in materia di sicurezza di impianti sportivi, mentre, negli adempimenti previsti per la Stagione 2011/12, i requisiti che devono possedere il Delegato-Vice Delegato, sono previsti dal DM 8 agosto 2007 e successive modifiche<sup>31</sup> in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi<sup>32</sup>;

13) scheda informativa riguardante gli assistenti di stadio/steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del DM 8 agosto 2007 e successive modifiche, da depositare compilando il Modulo 13. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 13-Impegno, a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**. Nello specifico nel Modulo si deve indicare il numero totale di steward/assistenti di stadio impiegati dalla società in occasione delle partite in casa, così come la modalità di reclutamento degli stessi, ossia se reclutati direttamente dalla società richiedente la Licenza o se messi a disposizione da una società esterna autorizzata ai sensi di legge, indicando il nome di quest'ultima e, pur non essendo esplicitamente richiesto, copia del contratto con la medesima. Inoltre al Modulo vanno allegati i seguenti contenuti del Libretto degli steward, quali: a) organigramma di servizio come previsto al punto 1 Allegato C del D.M. 8 agosto 2007; b) compiti e funzioni degli steward (prima dell'evento, nel corso del servizio, a gara conclusa); c) procedure in caso di emergenza o di eventi straordinari; d) regolamento d'uso dell'impianto;

---

<sup>30</sup> Si veda il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modifiche, "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", con particolare attenzione all'Art. 19, "Gestione della sicurezza", il quale stabilisce che "... il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza ...".

<sup>31</sup> Si veda il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 e successive modifiche, "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi".

<sup>32</sup> Il DM 8 agosto 2007, all'Art. 2, "Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale", Comma 1, dispone che "le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati steward, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato delegato per la sicurezza". Inoltre l'Art. 5, "Disposizioni generali sul servizio degli steward", dispone al Comma 1 che, "nell'espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma ... [realizzato a fronte delle previsioni normative], secondo un piano approvato dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) almeno 3 giorni prima della gara. Predisporre, altresì, l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore".

14) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 14-Impegno, a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda. Questo criterio prevede in particolare il deposito di due schede di impegno ben distinte, una relativa ad un allenatore responsabile della prima squadra e l'altra relativa ad un allenatore in seconda. Schede alle quali, entro e non oltre la tempistica di cui sopra antecedente alla prima gara ufficiale, deve essere fatto seguire un ulteriore deposito alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi relativo all'attestazione da parte del Settore Tecnico della FIGC, senza pertanto ulteriori moduli, rispetto al tesseramento delle figure tecniche in questione, a fronte di un precedente regolare tesseramento per la stagione sportiva 2011/12 e del contestuale contratto economico, che in ogni caso non devono essere trasmessi alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi<sup>33</sup>;

15) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 15-Impegno, a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera o al campionato Berretti. Questo criterio prevede un'impostazione simile a quelle dell'allenatore responsabile della prima squadra e dell'allenatore in seconda sulla base dell'attestazione del completamento del tesseramento da parte del Settore Tecnico della FIGC, da fare avere, senza ulteriori moduli, alla Commissione criteri sportivi e organizzativi entro la tempistica di cui sopra;

16) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 16-Impegno, a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico, sulla base volta dell'impostazione vista in precedenza per gli allenatori. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare della prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;

17) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 17-Impegno, a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, sulla base dell'impostazione vista in precedenza per gli allenatori.

Gli adempimenti di seguito riportati, dal 18° al 22°, riguardano figure di pertinenza delle sole società di Serie A e Serie B, che nella passata stagione erano

---

<sup>33</sup> Nella passata stagione la procedura era parzialmente diversa, in quanto prevedeva la possibilità di fare avere, entro il 30 giugno, alla Commissione criteri sportivi e organizzativi attestazione della Lega competente relativa al deposito per la stagione 2010/2011 del contratto con un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine doveva essere "depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento delle predette figure".



accorpate in un unico criterio di impegno al fine di a dotarsi delle figure in questione, vale a dire: preparatore atletico della prima squadra, responsabile amministrazione, finanza e controllo, responsabile ufficio stampa, responsabile marketing/commerciale e responsabile del settore giovanile<sup>34</sup>:

18) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Serie A e Serie B, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 18-Impegno, a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra, sulla base dell'impostazione vista in precedenza per gli allenatori;

19) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile amministrazione, finanza e controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 19. La figura può essere acquisita in outsourcing, ossia a fronte di un'esternalizzazione che preveda il coinvolgimento di consulenti o agenzia esterne, nel qual caso si deve specificare nella scheda informativa se si tratti di un dipendente della società o un consulente esterno oppure di una società / agenzia delegata dalla società. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 19-Impegno, a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, nel termine del **30 settembre 2011**;

20) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, specificando se si tratti di un dipendente o, nel caso di una figura in outsourcing, di un consulente esterno oppure di una società o un'agenzia delegata dalla società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 20. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 20-Impegno, a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, nel termine del **30 settembre 2011**;

21) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile marketing/commerciale della società, specificando se si tratti di un dipendente o, nel caso di una figura in outsourcing, di un consulente esterno oppure di una società o un'agenzia delegata dalla società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 21. Uno

---

<sup>34</sup> Nel Modulo N° 17 dei Criteri Sportivi ed Organizzativi della passata stagione, oltre alle figure ricordate, vi erano anche gli allenatori del settore giovanile che nei Criteri di quest'anno non trovano menzione.

stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 21-Impegno, a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, nel termine del **30 settembre 2011**;

22) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile del settore giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, da depositare compilando il Modulo 22. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 22-Impegno, a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, nel termine del **30 settembre 2011**;

23) dichiarazione obbligatoria per tutte le società ed inedita rispetto alla passata Stagione, sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 23-Impegno, a depositare, nel termine del **31 ottobre 2011**, il programma di formazione del settore giovanile per la Stagione 2011/12;

24) per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Prima Divisione e Seconda Divisione, dichiarazione pure inedita rispetto alla passata Stagione, sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno, mediante l'apposito Modulo 24-Impegno, a dotarsi per la Stagione sportiva 2012/2013, in caso di partecipazione della società al campionato di Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione delle figure di seguito indicate: a) responsabile amministrazione, finanza e controllo; b) responsabile ufficio stampa; c) responsabile marketing/commerciale; d) responsabile del settore giovanile; e) preparatore atletico della prima squadra. Le figure di cui alle precedenti lett. a), b) e c) possono essere acquisite in outsourcing. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 24a), 24b), 24c) e 24d).

### **3.5 - Ammende e penalizzazioni rispetto all'inosservanza dei Criteri sportivi ed organizzativi: un confronto tra la Stagione 2010/11 e quella 2011/12**

Le sanzioni previste dal CU 158/A del 29.04.2011 per eventuali inosservanze dei Criteri sportivi ed organizzativi, relativamente alla Stagione sportiva 2011/12, possono scaturire al termine del 30 giugno 2011 o successivamente nel caso di concessione della Licenza Nazionale.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2011, con riferimento a ciascuno dei 24 Criteri, costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad Euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

Nel caso invece di concessione della Licenza, l'inosservanza dei Criteri sportivi ed organizzativi determina quanto segue:

- impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) 3), 4), 5), 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad Euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad Euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione;

- degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, come segue:

- o per ciascun inadempimento di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13), con l'ammenda non inferiore ad Euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad Euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione;
- o per ciascun inadempimento di cui ai punti 14) allenatore responsabile della prima squadra ed allenatore in seconda, 15) allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera o Berretti, 16) medico responsabile sanitario e 17) operatore sanitario, con la **penalizzazione di un punto in classifica**, da scontarsi nel campionato 2011/2012;
- o per ciascun inadempimento di cui ai punti 18), 19), 20), 21), 22) e 23) con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e Serie B e per l'inadempimento di cui al punto 23) con l'ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

Un confronto di quanto di cui sopra con le ammende e le penalizzazioni previste per le inadempienze relative ai Criteri sportivi ed organizzativi della Stagione sportiva 2010/11 evidenzia una sola ma significativa differenza: vale a dire la penalizzazione di un punto in classifica prevista nella Stagione 2010/11 per eventuali inosservanze dei criteri relativi al delegato e vice delegato della sicurezza, così come agli addetti alla sicurezza/steward, che nella Stagione 2011/12 si è ridotta, come precedentemente ricordato, ad un'ammenda non inferiore ad Euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad Euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

### **3.6 - I ricorsi 2011/12**

Il Titolo 4) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012 prende in esame il tema dei ricorsi.

Gli organismi preposti, quali la CoViSoC, la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi e la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro l' **8 luglio 2011**, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, dopo aver verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega competente<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il 10 giugno 2011, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

. In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e tre le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che invece non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di competenza 2011/2012 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del **12 luglio 2011, ore 19.00**.

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di Euro 30.000,00 per le società di Serie A, di Euro 15.000,00 per le società di Serie B e di Euro 9.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I, II, III, potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 12 luglio 2011 di cui sopra, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2011/2012.

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 12 luglio 2011, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione ed il parere della Lega competente di cui al Titolo II (criteri infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione criteri infrastrutturali entro il termine del **14 luglio 2011, ore 19.00**.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **16 luglio 2011**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **18 luglio 2011**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione 2011/2012, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Codice, pubblicato sul sito del CONI.

#### **4 - Le sentenze della Corte di Giustizia Federale attinenti al Sistema delle Licenze Nazionali**

Per comprendere la portata del Sistema delle Licenze Nazionali, si è rivelato particolarmente interessante e significativo un approfondimento delle sentenze della Corte di Giustizia Federale relative a cause che hanno avuto, sullo sfondo, le richieste di ottenimento delle Licenze Nazionali per l'iscrizione ai campionati professionistici 2010/11. Quelli di seguito riportati sono alcuni stralci delle sentenze che il massimo organo di giustizia sportiva della FIGC ha espresso nei mesi scorsi rispetto a questa tematica, con la premura di rimarcare ancora, come già ricordato in precedenza, che le sanzioni previste per la corrente Stagione sportiva 2011/12 sono state parzialmente riviste e modificate rispetto a quelle della stagione precedente.

#### **4.1 - Mission del Sistema delle Licenze Nazionali**

*Il CU N° 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso [2010/11], prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa Licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E', infatti, costantemente ripetuto il caveat [ammonimento] che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti<sup>36</sup>.*

#### **4.2 - Perentorietà dei tempi**

*Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l'inosservanza da parte della società ... degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che tutti gli adempimenti previsti dal CU N° 117/A, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell'impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili motivi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il*

---

<sup>36</sup> Si veda il CU della Corte di Giustizia Federale (CGF) N° 220 del 01.04.2011.

*massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà. Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una “sanatoria” che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo<sup>37</sup>.*

*[...] la Corte rileva che il Titolo III del predetto sistema di licenze prevede espressamente che in caso di inosservanza dei termini previsti, tra gli altri, dai punti 11), 12) e 16) verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni inadempimento. Ciò detto, è evidente che essendo prevista una sanzione specifica per tali inadempimenti, quest’ultima prevale sulle altre sanzioni generali previste dal CGS, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 4 CGS. A tal proposito, la Corte precisa che la mancata comunicazione dei documenti in questione non può essere ritenuta una semplice irregolarità. Dal tenore letterale delle norme violate risulta, infatti, evidente (i) che le società sono tenute ad inviare l’intera documentazione richiesta e (ii) che tali documenti dovevano essere depositata entro il 30.06.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate<sup>38</sup>.*

#### **4.3 - Dirigente Responsabile della Gestione**

*Relativamente alla ... carenza della documentazione a supporto dell'atto di nomina del soggetto indicato Dirigente Responsabile della Gestione, il reclamo può essere accolto. Ed invero, può convenirsi con la censura articolata dalla società ... secondo la quale la mancata allegazione dei documenti richiesti, nel caso in questione, non può costituire violazione e/o inadeguata applicazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell’apposita scheda informativa depositata dalla società ... alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati precisamente ed espressamente indicati - individuando le funzioni del rappresentante legale - tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica. Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina e i relativi poteri potevano ricavarsi dalla semplice lettura della visura camerale già in possesso della FIGC alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011<sup>39</sup>.*

*La contestazione mossa all’odierna appellante aveva ad oggetto il mancato deposito dell’atto costitutivo (o dimostrativo) della nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione societaria. Più specificamente l’accusa si è concentrata sulla tardività del deposito stesso, che sarebbe avvenuto solo successivamente alla data del 30 giugno 2010 prevista dal punto 7 Titolo III più volte*

<sup>37</sup> Si veda il CU della CGF N° 230 del 05.04.2011.

<sup>38</sup> Si veda il CU della CGF N° 230 del 05.04.2011

<sup>39</sup> Si veda il CU della CGF N° 220 del 01.04.2011.

*citato. Ora, il Collegio osserva che la disposizione di cui si tratta è stata tanto nella sostanza quanto nella forma rispettata dall'appellante, e, quel che più conta, nessuna carenza funzionale nella conduzione della società ... si è in alcun modo verificata. Ed invero, il bene fondamentale tutelato dalla norma in questione è all'evidenza costituito dalla effettiva e formale attribuzione dei compiti di gestione societaria ad un dirigente espressamente designato, le cui attribuzioni siano chiaramente ed analiticamente enunciate nell'atto di preposizione. La norma va altresì agevolmente interpretata nel senso che dell'atto di nomina debba essere data adeguata pubblicità nei confronti dei terzi e fornita idonea notizia agli organi federali ed alle Leghe in ogni occasione utile, e cioè indipendentemente dalle scadenze legate ai termini che disciplinano l'ammissione al campionato successivo. Ed infine, l'attività di deposito prevista dalla norma deve essere ragionevolmente intesa in modo da non creare un ingiustificato aggravamento della posizione soggettiva della società tesserata in contrasto con le regole di efficienza dell'azione amministrativa e di necessaria circolazione di documenti ed informazioni riguardanti un medesimo soggetto all'interno dell'organizzazione federale. La triplice articolazione ermeneutica che queste Sezioni Unite offrono del punto 7 in questione conduce con immediatezza a concludere che ciascuno dei segmenti comportamentali previsti dalla norma stessa è stato pienamente soddisfatto dalla reclamante. Ciò è vero se si considera che l'atto di preposizione del dirigente delegato alla gestione societaria, ..., risale, com'è stato ampiamente documentato nel presente procedimento, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008. È altresì documentalmente provato che i dati concernenti sia la data sia la fonte di preposizione institoria al ... sono immediatamente rintracciabili nel documento depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona in cui non soltanto è riportato il nome del Direttore Generale, con l'indicazione del suo atto di nomina, e della durata della carica (fino alla revoca), ma, soprattutto, è analiticamente descritto il plesso delle attribuzioni, evidentemente atte ad integrare il requisito di responsabilità gestoria voluto dal punto 7 più volte citato. Ed infine, il documento camerale in questione era incontrovertibilmente acquisito agli atti della Federazione o di una sua articolazione, sicché sarebbe irragionevole e vessatorio giudicare passibile di sanzione per una pretesa violazione disciplinare il fatto di chi soddisfi l'adempimento pubblicitario o del deposito documentale attraverso l'ovvio riferimento a documenti già in possesso dell'organo deliberante e dallo stesso, pertanto, facilmente consultabili. In altri termini, non appaiono ragioni sufficienti a queste Sezioni Unite per sostenere che la condotta della reclamante si sia materialmente o anche solo formalmente sottratta agli obblighi su di essa incombenti<sup>40</sup>.*

#### **4.4 - Delegato e Vice Delegato alla sicurezza**

*[...] molto opportunamente, i giudici di primo grado [Commissione Disciplinare Nazionale] hanno considerato riconducibile ad un'unica violazione l'inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria [In particolare nella sentenza in questione si evince che la Commissione aveva ritenuto che andasse ricondotta ad un'unica violazione il complessivo mancato rispetto degli adempimenti previsti dal punto 11 del sistema delle Licenze Nazionali relativamente al deposito delle schede informative*

<sup>40</sup> Si veda il CU della CGF N° 254 del 19.04.2011

riguardanti il delegato alla sicurezza ed il suo vice. Secondo il ragionamento del Collegio di I grado il mancato deposito di due distinti moduli per le due figure in esame non può integrare un duplice inadempimento, in quanto il rispetto della disposizione “deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento”]<sup>41</sup>.

*La Corte ... ritiene che la mancata comunicazione del documento attestante la nomina del Delegato alla sicurezza non può essere ritenuta una semplice irregolarità: il predetto atto, invero, non è un mero documento integrativo e/o complementare, ma è parte integrante della documentazione prevista dalla norma in questione. In altre parole, si tratta di un documento autonomo che non può considerarsi depositato neanche nel caso in cui nel relativo modulo siano sostanzialmente stati indicati gli estremi del soggetto delegato e l'accettazione della nomina da parte di quest'ultimo. Dal tenore letterale della norma violata risulta, infatti, evidente (i) che la scheda informativa, di cui al Titolo III punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, doveva essere necessariamente corredata dai documenti relativi alla predetta nomina e (ii) che l'intera documentazione appena ricordata doveva essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate<sup>42</sup>.*

*[Il compito di] “Delegato per la sicurezza” ... , come testualmente dispone l'allegato C del Decreto Ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un ... componente del GOS [Gruppo Operativo Sicurezza], con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”. Correttamente, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha giudicato che il D.M. dell'agosto 2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorché sancisce che il “Delegato per la Sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell'allegato B del citato D.M. 8.8.2007<sup>43</sup>.*

#### **4.5 - Medico sportivo ed operatore sanitario**

*La società ... è stata “ripescata” ed ammessa a disputare il campionato di seconda divisione della Lega Professionisti solo il 05.08.2010, mentre in precedenza la società era già in regola con tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione al campionato di Serie D ed aveva già provveduto al tesseramento del medico sportivo dott. ..., che - come risulta dalla lettera dell'11.6.2010 della sezione medica del settore tecnico federale - aveva già ricevuto anche il numero di matricola (111396) essendo sotto contratto con la società ... ed il 27.08.2011, termine ultimo per la comunicazione alla*

<sup>41</sup> Si veda il CU della Corte di Giustizia Federale (CGF) N° 220 del 01.04.2011.

<sup>42</sup> Si veda il CU della CGF N° 230 del 05.04.2011

<sup>43</sup> Si veda il CU della CGF N° 220 del 01.04.2011.



*Lega Pro, di tale circostanza rende edotta la Lega avendo, in tal modo, ottemperato all'adempimento previsto che prescriveva, come detto, le necessità di disporre di un medico sportivo a garanzia degli atleti iscritti al campionato di seconda divisione, anzi dalla comunicazione della società ... emerge che i medici tesserati sono ben tre. Alla luce di quanto sopra appare insussistente la censura mossa dalla Procura federale nei confronti della società relativa al mancato tesseramento del medico sportivo ed alla non tempestiva comunicazione di esso. Va, a questo punto, valutata la seconda censura mossa dalla Procura Federale alla società ..., relativa al mancato tesseramento di un operatore sanitario. Anche questa censura appare priva di fondamento in quanto nella documentazione inviata tempestivamente il 27.08.2010 dalla società ..., sottoscritta dal responsabile dello staff medico, risultava indicato il signor ..., operatore sanitario, all'epoca già sotto contratto con la società ... e munito di tessera federale. Pertanto, dall'analisi della documentazione prodotta, in data 27.08.2010, dalla società ... alla Lega Pro, emerge chiaramente come siano stati pienamente adempiuti gli incombeni richiesti dal CU N° 117/C del 25.05.2010, finalizzati alla sicurezza della salute dei tesserati. Alla luce di quanto sopra il ricorso proposto ... dalla società ... deve essere accolto<sup>44</sup>.*

#### **4.6 - Addetti alla sicurezza/steward**

*La Corte, esaminati gli atti, precisa che, atteso che la documentazione richiesta dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 deve essere comunicata mediante gli appositi moduli forniti dalla federazione, gli atti inviati dalla società non possono essere accettati, perché incompleti. Sul punto, la Corte rileva, altresì, che il contratto per la fornitura degli steward è stato inviato dalla ricorrente alla suddetta Commissione senza le necessarie, ai fini della validità dell'accordo stesso, sottoscrizioni delle parti, avvenute soltanto dopo la disputa della prima gara effettiva di campionato. Quanto detto offre lo spunto per precisare che, secondo il tenore letterale delle norme appena richiamate, il termine dei due giorni antecedenti la prima gara deve riferirsi alla prima gara ufficiale della stagione e non alla prima partita disputata in casa<sup>45</sup>.*

#### **4.7 - Organigramma della società**

*La Visura camerale attestante l'organigramma della società trasmessa in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, di talché ne consegue l'infondatezza dell'addebito disciplinare contestato<sup>46</sup>.*

---

<sup>44</sup> Si veda il CU della CGF N° 230 del 05.04.2011.

<sup>45</sup> Si veda il CU della CGF N° 230 del 05.04.2011

<sup>46</sup> Si veda il CU della CGF N° 254 del 19.04.2011

#### 4.8 - Licenza d'uso o d'esercizio dell'impianto sportivo

*Il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche, previsto dall'art. 8 dello Statuto, è stato concepito e varato, in armonia con i principi stabiliti dall'UEFA per le competizioni europee, onde accertare preventivamente se tutte le società aspiranti a parteciparvi siano in possesso di determinati requisiti (sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari) stabiliti, per ogni Stagione sportiva dal Consiglio Federale ex art. 27, comma 2 dello Statuto. Per la stagione che riguarda la fattispecie, detti requisiti sono stati resi noti con CU N° 117/A del 25.05.2010 che, al Titolo II, punto 2) precisa come le società interessate debbano, entro il termine del 30.06.2010, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto sportivo che intendono utilizzare, e ciò alla chiara ed ovvia finalità di accertare se abbiano la piena disponibilità dello stesso. L'obbligo non si estende all'indicazione dei criteri infrastrutturali relativi all'idoneità dell'impianto, specificati per i sodalizi, come la ..., partecipanti al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro, nell'allegato B) del Titolo II, in quanto tale obbligo grava sulla Lega di competenza che deve certificare la validità della struttura e darne comunicazione alla Commissione in un momento successivo e cioè entro il 05.07.2010. Chiarito quanto sopra, ritiene questo collegio che il documento - dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco completo di dettagli e di precisazioni circa le caratteristiche dello stadio destinato alla disputa delle gare - tempestivamente inviato dalla società ..., fosse adeguatamente sufficiente ed idoneo a soddisfare l'esigenza e conseguire il risultato perseguito dal Legislatore Federale e ciò anche perché la locuzione "licenza d'uso o di esercizio", contenuta nel precetto, appare alquanto indeterminata e di opinabile interpretazione. Sotto diverso profilo, peraltro, nessuna censura di negligente omissione può muoversi a carico delle parti ricorrenti dal momento che le stesse, informate telefonicamente l'ultimo giorno utile circa la ritenuta inidoneità (apparentemente solo formale) della documentazione, trasmessa, si attivarono immediatamente per ovviare al preteso errore, regolarizzando la procedura in brevissimo tempo e, precisamente, come si ricava dalla documentazione in atti, il 02.07.2010<sup>47</sup>.*

---

<sup>47</sup> Si veda il CU della CGF N° 254 del 19.04.2011